



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO**

**RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE**

**ARTICOLO 92 D.LGS N. 163/2006**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 29/06/2007**

## **CAPO PRIMO**

### **INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE**

#### **ART. 92, comma 5, D.Lgs. n.163/2006**

##### *Art. 1 Ambito di applicazione*

Il presente capo primo disciplina i criteri per la ripartizione dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgv, 163/06, per incentivare l'attività di progettazione delle opere e dei lavori pubblici e la relativa ripartizione tra il personale della struttura tecnico-amministrativa del Settore Lavori Pubblici del Comune di Rovigo tenendo conto delle responsabilità assunte dagli autori dei progetti ed attività connesse.

##### *Art. 2 Definizione delle prestazioni*

Per progetto di lavoro pubblico s'intendono tutti gli interventi che rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgv n 163 del 12.4.2006, quali nuove opere, stralci successivi e di completamento di nuove opere. varianti, manutenzione straordinaria ed ordinarie.

Le mere forniture di arredi ed attrezzature che non siano derivate da attività progettuale e quindi ne siano sprovviste, non risultano incluse nel concetto di opere e lavori di cui al presente articolo.

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dall'art. 93 del D.Lgv. 163/06, e dovranno essere corredati dagli elaborati progettuali previsti per legge.

Sono escluse dalla disciplina del regolamento le prestazioni concernenti studi ed analisi di fattibilità, formazione di elenchi e di programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

L'attribuzione della quota di incentivazione non si applica ai lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria di qualsiasi importo che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo.

### ***Art. 3 Costituzione degli incentivi***

Per quanto concerne i progetti di opera pubblica redatti dal personale del Settore 00.PP. del Comune di Rovigo, gli stessi dovranno contenere nel loro quadro economico di spesa una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (al lordo degli oneri riflessi) in rapporto all'entità ed alla complessità degli interventi da realizzare.

Tale somma verrà ripartita fra personale del Settore 00.PP., in relazione al loro specifico grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento, che abbia redatto direttamente il progetto, il piano di sicurezza, svolto la direzione dei lavori, collaudo, nonché le attività amministrative connesse.

Il costo delle opere, ai fini della determinazione dell'incentivo, deve intendersi al netto delle somme a disposizione quali l'I.V.A., somme destinate agli espropri o all'acquisto delle aree, nonché all'acquisto di beni mobili.

Salvo casi eccezionali è vietato conferire incarichi di direzione esterna qualora sia stata eseguita la progettazione interna.

Sarà comunque possibile che prestazioni specialistiche, all'interno di prestazioni di ambito più generale, vengano svolte da professionisti esterni, così come sarà possibile, per gli uffici tecnici avvalersi dell'apporto di consulenze esterne. In questo caso, valore dell'incentivo accantonato verrà ridotto della quota corrispondente al valore proporzionale delle opere oggetto di prestazione esterne.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, costituiscono economie.

Nel caso in cui vengano svolte all'esterno le attività relative al coordinamento della sicurezza, non verrà erogata la quota relativa della tabella "B" di ripartizione di cui all'art. 5. In ogni caso la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate all'esterno, costituirà economie ai sensi dell'art 92 comma 5 D.Lgs. 163/06.

### ***Art. 4 Quantificazione degli incentivi***

La percentuale effettiva dell'incentivo, nei termini sopra indicati, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui all'art. 92, comma 5. DLgv n. 163/2006 e da corrispondere al personale interessato, è stabilita nelle aliquote percentuali di cui al seguente prospetto (tabella "A").

Allorquando il progetto sia costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avvenga per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2,00% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Tabella "A"

	Fino a € 250. 000	€ 250000/500000	€ 500000/1.000000	€ 1.000000/5.000000	Oltre € 5.000.000
a) Nuove opere di edilizia civile in genere, ivi compresi gli ampliamenti ed i completamenti (scuole, edifici pubblici), strutture anche viarie di particolare complessità (svincoli, circonvallazioni piste ciclabili ecc.), piazze, restauri di edifici monumentali, parchi, opere fognarie e idrauliche di difesa e protezione	2%	1,95%	1,90%	1,85%	1,80%
b) Straordinaria manutenzione di fabbricati, manufatti stradali, cimiteri, verde pubblico; nuove opere di miglioramento della viabilità ordinaria di particolare semplicità.	1,95%	1,90%	1,85%	1,80%	1,75%
c) Ordinaria manutenzione di fabbricati e infrastrutture viarie (strade e marciapiedi) comprendenti la redazione di un progetto.	1,65%	1,60%	1,55%	1,50%	1,55%

### **Art. 5 Criteri di ripartizione dell'incentivo**

La quota incentivante per l'attività di progettazione è così ripartita per le varie fasi della progettazione:

- progettazione preliminare 20%
- progettazione definitiva 40%
- progettazione esecutiva 40%

La quota incentivante attribuita a ciascun operatore viene ripartita con i criteri riportati nella seguente "Tabella B":

	Nuove Opere		Manutenzione	
	Senza sicurezza	Con sicurezza	Senza sicurezza	Con sicurezza
Responsabile dei Procedimento e collaboratori al RP.	10%	10%	10%	10%
Progettista e lo Coprogettista	22%	20%	17%	15%
Coordinatore sicurezza progettazione		5%		5%
Collaboratori alla progettazione	18%	15%	10%	7%
Collaboratori amministrativi	5%	5%	5%	5%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>55%</b>	<b>55%</b>	<b>42%</b>	<b>42%</b>
Direttore dei lavori	22%	21%	28%	23%
Con coordinamento sicurezza in esecuzione		5%		10%
Collaboratori alla D.L.	13%	9%	20%	15%
Collaudatore	5%	5%	5%	5%
Collaboratori amministrativi	5%	5%	5%	5%
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>58%</b>	<b>58%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Nel caso il D.L. predisponga il Certificato di Regolare Esecuzione, allo stesso compete la quota relativa al collaudo.

Qualora la progettazione e la Direzione lavori siano stati assegnati all'esterno, al solo Responsabile del Procedimento viene riconosciuto una percentuale del 40%, costituendo il restante 60% economia a beneficio dell'Ente.

#### ***Art. 6 Costituzione gruppo di progettazione***

Il Dirigente del Settore a cui compete la spesa, valutate le competenze professionali dei tecnici dipendenti, ed acquisita la loro disponibilità a partecipare alle attività di progettazione o di direzione lavori, provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro, indicando l'opera e l'importo posto a base di gara della stessa, i nominativi del personale incaricato, con i rispettivi ruoli, le quote di ripartizione dell'incentivo presunto spettante ad ognuno, nonché verranno fissati i termini entro cui le attività professionali di progettazione, ai vari livelli, devono essere concluse.

Le aliquote dei compensi spettanti a ciascun componente del gruppo, sono stabilite secondo quanto previsto nella tabella "B". Qualora la medesima funzione venga affidata a più soggetti, l'aliquota viene distribuita tra gli stessi. Qualora ad un soggetto vengano affidate più funzioni, al medesimo va attribuita la somma delle aliquote previste per ciascuna funzione.

#### ***Art. 7 Liquidazione dell'incentivo***

Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione ed esecuzione di opere o lavori pubblici sono liquidati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Saranno ritenuti liquidabili i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, approvati, finanziati e ultimati entro mese di dicembre dell'anno precedente.

Le quote di compenso incentivante spettanti al Responsabile del Procedimento, ai collaboratori ed allo staff amministrativo verranno in ogni caso erogati con le stesse modalità.

L'importo dell'incentivazione non potrà superare il 50% del trattamento economico annuo lordo. Il superamento di tale quota è consentita solamente in caso di comprovata carenza di personale in possesso della professionalità e specializzazioni necessarie.

Qualora la redazione di atti particolarmente complessi richieda più anni di lavoro, il limite di cui sopra è rapportato alla somma del trattamento economico spettante per gli anni durante i quali l'attività di progettazione è svolta.

L'incentivo determinato dai precedenti articoli è al lordo di ogni onere previdenziale ed assistenziale a carico dell'Ente (oneri riflessi).

#### ***Art. 8 Polizza assicurativa***

Competono al Comune gli oneri, nella forma del rimborso spese, per la stipula di una polizza

assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, secondo le modalità fissate dalla normativa vigente in materia.

### ***Art 9 Disposizioni transitorie e finali***

Le disposizioni di cui al presente regolamento - capo I - trovano applicazione dalla data di approvazione dello stesso.

Per progetti approvati dall'Amministrazione Comunale dalla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999 n 144 – art.13 - comma 4 e fino all'approvazione del presente regolamento, nei quali è stata prevista l'erogazione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11.2.1994 n 109 e s.m.i. e nei limiti delle quote di incentivazione inserite nei quadri economici dei lavori effettuati e già finanziati, trovano attuazione tutte le disposizioni del presente atto.

## **CAPO SECONDO**

### **INCENTIVI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

ART.92, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006

#### ***Art. 10 Ripartizione del fondo per incentivazione degli atti di pianificazione urbanistica .***

La quota parte del fondo riferita alle progettazioni urbanistiche e ad ogni altra opera di pianificazione, nella misura in cui la stessa costituisce elemento integrante della progettazione urbanistica è costituita dal 30% del valore della tariffa minima professionale per le seguenti prestazioni professionali:

#### **Piano di Assetto del Territorio.**

Varianti Generali

Varianti Parziali/Tematiche:

- a) Centro Storico L.R. 80/80 — L.R. 61/85 - L.R.11/04
- b) Zone agricole, L.R. 11/04
- c) Temi articolati nell'intero territorio comunale, parti di città intese come sistemi urbani completi o interi quartieri o Unità urbane.

Piani attuativi e progetti urbanistici assimilati ai Piani Attuativi

- Piani attuativi PEEP, Piani Particolareggiati, Piani **di Recupero, PIRUEA, Accordi di programma**

Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio

- **P.A.T.I P.A.T. e P.I.**

Atti di coordinamento della progettazione urbanistica

- Esame delle osservazioni e controdeduzioni
- Varianti o modifiche ai sensi della Legge 1/78, art. 1, 4' e 5° comma.

L'onorario relativo alla redazione dei suddetti piani viene così computato:

### **1. Piano di Assetto dei Territorio.**

Varianti Generali

Il calcolo dell'onorario è definito dall'art. 5 della Circolare del Ministero Lavori Pubblici 1.12.1969 n. 66/79 (di seguito CMLP) e dal Cap. 13 e 13.1 al della Tariffa Professionale - Ordine degli Architetti (di seguito TP/OA). Si applicano le integrazioni tariffarie di cui alla lett. a), se la variante interessa anche Centro Storico, e di cui alla lett. c) negli altri casi.

Varianti Parziali/Tematiche

a) Centro Storico L.R. 80/80 - 61/85

Il calcolo dell'onorario è definito dal Cap. 13.1 lett a) della TP/OA.

b) Zone agricole L.R. **11/04**

Il calcolo dell'onorario è definito dal Cap. 13.3 della TP/OA. Per tali varianti si applicano le aliquote di cui alla Tab. A della CMLP. Trattandosi di varianti relative ad un Comune con popolazione superiore ai 50.000 abitanti l'onorario corrisponde alla percentuale del 10% della citata tabella.

c) Temi articolati nell'intero territorio comunale per parti di città intese come sistemi urbani completi o Unità Urbane.

Sono tali le varianti che trattano temi specifici estesi alla maggior parte del territorio comunale o nella sua interezza e che comportano la modifica della disciplina urbanistica e della organizzazione delle aree nonché la verifica e/o la modifica del dimensionamento del P.R.G.

Tali varianti sono equiparate, come criterio di calcolo dell'onorario, alle varianti generali (art. 5 CMLP) con riferimento alla popolazione residente nell'area effettivamente interessata e, in via sussidiaria, applicando il criterio della popolazione media per metro quadro di superficie dell'area in oggetto.'

### **2. Piani attuativi e progetti urbanistici assimilati ai Piani Attuativi**

Il calcolo dell'onorario è definito dall'art. 8 della CMLP e dal Cap. 13.5 della, TP/OA. senza alcuna maggiorazione.



### **3. Piani della Mobilità (PUM; PGTU, PPTU e simili)**

### **4. Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento Edilizio**

Nel caso la variante al testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G/P.A.T. sia conseguente ad una variante grafica, l'onorario professionale è incluso nella tariffa calcolata per la variante nel suo insieme.

Nel caso venga effettuata una variante che interessi solo il corpo normativo, l'onorario viene calcolato, secondo quanto disposto dall'art. 7 della CMLP per il Regolamento Edilizio, applicando la tariffa minima decurtata delle spese, che si predeterminano forfettariamente in misura pari al 10% della tariffa stessa. Nel caso di semplice revisione di alcuni articoli l'onorario è determinato in proporzione diretta tra le **tariffe minima e massima\***, previste ed il numero di articoli modificati.

\* la tariffa minima è stata abolita

### **5. Atti di coordinamento della progettazione urbanistica**

Esame delle osservazioni e controdeduzioni.

Secondo quanto indicato all'art. 12 della CMLP l'onorario va calcolato con criterio discrezionale od a vacazione. Considerata la complessità della prestazione professionale e la varietà delle indicazioni contenute nelle osservazioni, si stabilisce di fissare, per l'istruttoria delle stesse, l'onorario in € 41,2 (quarantuno/32) fino alla centesima, ed in €. 20,66 (venti/66) oltre la centesima per ogni osservazione presentata.

### **6. Programmi complessi**

I programmi complessi quali ad esempio i Programmi Integrati di Recupero Urbano – PIRU, Programmi di riqualificazione urbana - PRU ex D.M. 21 dicembre 1998, Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile PRUSST ex D.M. 8 ottobre 1998. Contratti di Quartiere, ed altri appartengono alla Pianificazione Urbanistica.

La determinazione dell'onorario viene effettuata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rovigo ai sensi dell'art. 2 della, L. 2 novembre 1949, n. 143 e dall'art. 2 della Circolare LLPP, 1 dicembre 1969, n. 6679, sulla base delle prestazioni effettivamente svolte.

### **7. Varianti modifiche ai sensi della Legge 1/78, art. 4° e 5° comma**

Tali varianti riguardano l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche, con la riproduzione del vincolo urbanistico o la modifica/variante di quello previsto. L'onorario per tale prestazione viene definito nell'ambito del premio incentivante relativo alla progettazione di opera pubblica, in relazione

all'effettivo inserimento nel gruppo di progettazione.

Ai sensi di quanto disposto dalla citata circolare ministeriale l'onorario calcolato come sopra indicato è soggetto all'adeguamento secondo le variazioni dell'indice ISTAT. Considerato che il lavoro professionale viene svolto all'interno delle strutture comunali, ai fini dell'applicazione dell'incentivo di cui al presente Regolamento, viene calcolata la tariffa professionale con il solo riferimento alla tabella "A" escludendo quindi l'importo derivante dalla tabella "B" relativa alle spese rimborsabili. Qualora la Tariffa Professionale preveda dei limiti minimi e massimi si applica la tariffa minima.

Nel caso in cui per la prestazione la tariffa non preveda la quantificazione dell'onorario in percentuale il Capo Settore dovrà quantificare preventivamente in modo forfettario l'ammontare dell'onorario desumendo comunque l'importo dai criteri tariffari.

Degli importi come sopra calcolati, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 144/99. si considera la quota del 30%.

#### ***Art. 11 Fasi temporali in cui matura il diritto all'incentivo***

Per i Piani urbanistici e per altre prestazioni come sopraspecificate: 70% al momento della consegna, 30% all'adozione.

#### ***Art.12 Costituzione gruppo di progettazione, attuazione e ripartizione del fondo all'interno del singolo settore tecnico***

Il Capo Settore determina, secondo le modalità del presente Regolamento, l'entità del fondo da attribuire a ciascun atto di pianificazione urbanistica approvato dall'Amministrazione Comunale e provvede a definire le quote di ripartizione interna del fondo medesimo tramite la tabella prestazionale allegata a ciascun atto di pianificazione, che prevede le seguenti figure così definite:

1. Coordinatore Responsabile del Progetto;
2. Responsabile del Procedimento o Coordinatore delle esecuzioni;
3. Responsabile della progettazione;
4. Collaboratore/i progettista/i;
5. Collaboratore/i esecutivo/i

Nei casi in cui la realizzazione di un progetto prevede la collaborazione di altri Settori, per la specificità delle competenze, i ruoli sopra indicati possono, di concerto, essere attribuiti a personale esterno al Settore Pianificazione Urbanistica.

Il Capo Settore Urbanistica coinvolge il personale della struttura tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi fermo il possesso dei requisiti previsti e della specifica capacità professionale richiesta.

Nel caso vengano utilizzate professionalità esterne all'Ente per progettazioni specialistiche, si applicano le conseguenti riduzioni previste per l'analoga fattispecie di Progettazione di opere pubbliche del presente Regolamento.

Per la ripartizione dei fondo tra le diverse figure professionali impegnate, vengono fissate le seguenti aliquote da riferirsi all'importo del fondo resosi disponibile in funzione del peso dei singoli progetti concorrenti: "

a) Coordinatore Responsabile del Progetto	15%
b) Responsabile del Procedimento o Coordinatore delle esecuzioni	15%
c) Responsabile della Progettazione	20%
<b><i>Totale a), b ), c) =aliquota complessiva massima</i></b>	<b>50%</b>
d) Collaboratore/i progettista	25%
e) Collaboratore/} esecutivo	25%
<b><i>Totale a), b ), c) =aliquota complessiva massima</i></b>	<b>50%</b>
<b>TOTALE=</b>	<b>100%</b>

### ***ART.13 Liquidazione del fondo***

La liquidazione relativa agli atti di pianificazione, comunque denominati, avverrà entro il mese di marzo dell'anno successivo.

L'incentivo determinato dai precedenti articoli è al lordo di ogni onere assistenziale e previdenziale a carico dell'Ente (oneri riflessi).